

"APS – Giovani cantori di Sannicola"
Sede legale: Sannicola (LE) Via Corsica 18
Codice fiscale: 90061070752



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 25/06/2025

In data venticinque del mese di giugno dell'anno duemilaventicinque, alle ore 20, presso la sede legale associativa, sita in Sannicola (LE), Via Corsica 18, si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci dell'"APS – Giovani cantori di Sannicola", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale a seguito di richiesta di integrazione del RUNTS della Regione Puglia-Dipartimento Welfare sezione benessere sociale, innovazione e sussidiarietà;
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti tutti i consiglieri.

Assume la presidenza, a norma di Statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo, sig. Notaro Alessandro, che chiama a fungere da segretario il segretario-economista dell'Associazione, sig. Bortone Fanny, la quale accetta. Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione, la presenza di tutti i soci (nr. 7 soci aventi diritto al voto, presenti nr. 7, pari al 100% della compagine associativa) e di tutti i consiglieri, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Passando alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno, prende la parola il Presidente dell'Assemblea il quale illustra ai soci che, in data odierna a mezzo pec, in seguito all'istruttoria della domanda di iscrizione dell'Associazione al RUNTS, è pervenuta una richiesta di integrazione statutaria per la pratica n. 2052948-protocollo n. 0285893 del 28.05.2025 di cui si riporta un breve stralcio *"...l'istruttoria effettuata dall'Ufficio Regionale del RUNTS ha rilevato le seguenti **motivazioni ostative** all'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, nella sezione **ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE**:*

Lo statuto associativo prevede lo svolgimento di attività di interesse generale di cui alle lettere f), h), i), j), k) dell'art.5 del D.lgs. 117/17, cosiddetto Codice del terzo Settore, CTS per brevità, per poi specificare attività "riepilogate a titolo non esaustivo" in cui si riscontrano chiari riferimenti ad ulteriori lettere di cui all'art.5. A titolo esemplificativo, l'ente prevede all'art.4 dello statuto di fornire "prestazioni socio-sanitarie" o "alloggi sociali". Tuttavia, tali attività rientrano evidentemente nelle attività di interesse generale di cui alle lettere c) e q) dell'art.5 CTS (non previste all'art.3 dello statuto) e non possono, pertanto, essere considerate né esplicative rispetto a quelle annoverate nell'art.3 dello statuto associativo e né secondarie e strumentali a queste ultime.

Si rammenta, a tal proposito, la necessità di definire l'oggetto sociale in maniera chiara e circoscritto ai fini della conoscibilità presso i terzi. Per i motivi dinanzi esposti il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con le note n. 3650 del 12 aprile 2019 e n. 4477 del 22 maggio 2020, ha precisato che non sia possibile indicare nell'oggetto sociale dell'Ente tutte le attività elencate all'art. 5 CTS.

Alla luce di quanto sopra, si rende necessario per l'Associazione modificare lo statuto ai fini dell'adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore."

A tal proposito, il Presidente dell'assemblea fa presente che l'Atto costitutivo e lo Statuto sono stati regolarmente registrati in data 09.05.2025 al n. 398 serie 3 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Casarano.

La modifica interessa in particolare gli articoli 3 e 4 Finalità e attività per la richiesta necessità di definire l'oggetto sociale in maniera chiara e circoscritta ai fini della conoscibilità presso i terzi.

Il Presidente dà quindi lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

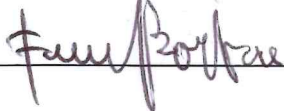
A conclusione della lettura di tutti gli articoli, l'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le formalità necessarie per attuare le predette modifiche, compreso la pratica di registrazione del presente atto.

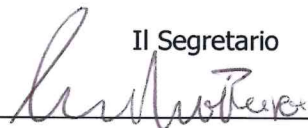
Il Presidente e il Segretario vengono incaricati della sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto ("ALLEGATO A").

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



Per il presente atto si richiede l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma 5, e l'esenzione dall'imposta di registro ai sensi dell'articolo 82 comma 3 del Decreto Legislativo 117/2017 (codice del Terzo Settore).

Registrato all'Ufficio Territoriale di Lecce

27 GIU 2025 al n° 809 serie 3

versati € 0,25 n.d.

con Mod. F24 del 1/



ADDETTO ALLO SPORTELLO
POLIFUNZIONALE
Luigi [signature]
Firma su [signature]
Sottile Provincial

STATUTO

Costituzione - Denominazione – Sede – Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Sannicola (LE), presso la sede sociale in via Corsica 18, quale Ente del terzo settore, un'Associazione denominata "**APS - Giovani cantori di Sannicola**" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'Associazione "**APS - Giovani cantori di Sannicola**", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Essa è retta dal principio del voto singolo, dalla libera eleggibilità degli organi amministrativi e dalla sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti, definisce i criteri di loro ammissione ed esclusione, i criteri e le idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione "**APS - Giovani cantori di Sannicola**" opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Nel suo sistema di valori e nella sua visione, la **Mission** dell'associazione si propone di sviluppare modelli di *governance place-based*, volti a tutelare e valorizzare i beni culturali immateriali dell'entroterra salentino. Il Comune di Sannicola (LE) risulta ideale per avviare tali processi, grazie alla persistenza di canti e riti liturgici e paraliturgici praticati durante il periodo della Settimana Santa, la cui persistenza risulta ancora oggi fortemente radicata nella comunità. L'azione dell'APS trae origine da una prospettiva partecipativa e

inclusiva, in cui enti pubblici, istituzioni accademiche, associazioni locali e cittadini collaborano per preservare e innovare questo patrimonio. Si riconosce che i canti di passione e i riti di questua costituiscono una memoria viva, foriera di coesione sociale e di senso di appartenenza. Per tale ragione, l'APS si impegna a documentare, attraverso archivi sonori e audiovisivi, l'evoluzione di tali tradizioni, garantendone la conservazione nel tempo e promuovendo indagini geo-etnomusicologiche. La presenza attiva di gruppi di cantori e la persistenza di forme rituali auto-organizzate, testimoniano la forza del legame tra pratiche culturali e territorio, evidenziando come la storia locale, ancora scandita da liturgie e paraliturgie quaresimali, possa divenire un volano di sviluppo. L'APS intende favorire la costruzione di un'ampia rete di cooperazione, incentivando occasioni di scambio con realtà affini in Grecia, nei Balcani e in altre aree mediterranee: ciò consente di cogliere parallelismi e differenze, riconoscendo un'identità euro-mediterranea condivisa. La realizzazione di eventi e *festival*, resa possibile anche dall'accesso a bandi pubblici di finanziamento, mira alla destagionalizzazione del turismo e alla sensibilizzazione della comunità verso un'eredità culturale configurata come elemento dinamico e in continua evoluzione. In tal modo, la dimensione locale si intreccia con orizzonti internazionali, arricchendo la fruizione del patrimonio attraverso il dialogo con contesti paralleli. Parallelamente, l'APS promuove la creazione di uno spazio virtuale dedicato alla diffusione e alla condivisione del materiale raccolto, affinché la comunità possa riappropriarsi di documentazioni storiche e recenti, rendendole accessibili e incentivando momenti di formazione. Tale strategia agevola la comprensione del valore culturale di questi beni immateriali, rafforzando il dialogo intergenerazionale e consolidare un collettivo sforzo di tutela e valorizzazione. Le attività dell'APS non si esauriscono in iniziative di conservazione, ma si traducono nell'adozione attiva di modelli di *governance* inclusivi, capaci di consolidare la partecipazione della comunità locale. Tale processo incide favorevolmente sulla percezione del territorio come luogo di memoria condivisa, coniugando una prospettiva di sviluppo turistico sostenibile e di salvaguardia delle radici storiche. In questo quadro, la mission dell'APS si fonda sulla creazione di percorsi culturali, formativi e di ricerca che, a partire dalle tradizioni quaresimali di Sannicola, possano divenire esempi di *best practice* per ulteriori realtà territoriali. Nella prospettiva di un'economia locale più resiliente, la valorizzazione dei beni immateriali e la promozione di un turismo consapevole rappresentano strumenti indispensabili per ribadire il ruolo centrale della comunità nel custodire il proprio patrimonio e nel tramandarlo a chi verrà. L'APS "I giovani cantori di Sannicola" si propone infine come soggetto propulsore, capace di coniugare dimensione locale e visione euro-mediterranea in un modello di promozione sociale che integri saperi tradizionali, ricerca accademica e partecipazione attiva. L'obiettivo è far sì che canti, musiche e riti della Quaresima salentina continuino a pulsare come parte integrante della vita comunitaria, nutrendo la coesione territoriale e affermando il carattere inclusivo di un patrimonio che resta bene di tutti.

Art. 4. L'Associazione realizza i propri scopi attraverso le attività, di seguito riepilogate a titolo non esaustivo:

- Promozione di processi di governance place-based e partecipativa attraverso il dialogo tra istituzioni locali, comunità, Università e gruppi di cantori.
- Produzione di documentazione audio-visiva dei riti para-liturgici quaresimali e non, funzionale a studi di carattere geografico ed etnomusicologico. Si precisa che la produzione di tale materiale, nonché i relativi diritti, debbano essere condivisi con il consiglio direttivo dell' "APS - Giovani cantori di Sannicola" e mantenuti ad uso esclusivo degli stessi, salvo specifiche autorizzazioni concesse ai soggetti interessati.
- Creazione di una piattaforma digitale sul patrimonio immateriale sonoro locale e realizzazione di cortometraggi.
- Istituzione di un archivio di comunità volto a raccogliere materiale audio-visivo, documentazioni relative a musiche, canti e riti religiosi.
- Organizzazione di mostre ed eventi per il rafforzamento della memoria collettiva, festival e rassegne dedicate ai canti liturgici e paraliturgici e alla tradizione musicale in genere.
- Attività di formazione, corsi di musica per cantori e cantrici, laboratori, convegni e stage.
- Pubblicazioni e attività editoriale, gadget.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività connesse e/o accessorie diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti dalla Legge nonché compiere tutti gli atti, e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e con riferimento all'oggetto sociale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione. È inoltre prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono previsti i seguenti tipi di soci:

- fondatori;
- onorari;
- ordinari.

Soci fondatori: sono quelle persone che hanno fondato l'associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Soci onorari: sono quelle persone alle quali l'associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio direttivo.

Soci ordinari: sono quelle persone che condividono le finalità dell'associazione pur non appartenendo a nessuno dei tipi suddetti.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è imbensabile, rivalutabile e trasmissibile.

soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie

ionalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.
L'attività svolta a favore dell'Ente, a qualsiasi titolo, potrà essere remunerata entro e non oltre i limiti di legge.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione ovvero comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma o con altri mezzi che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;

- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio, consuntivo e preventivo, e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. L'associazione ha l'obbligo di redigere il Bilancio o rendiconto annuale.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Entro la stessa data dovrà essere presentato e approvato il Bilancio o rendiconto preventivo per l'esercizio in corso.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi, crowdfunding e fundraising;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

L'associazione può emettere titoli di solidarietà.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

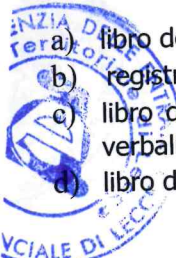
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate o capitale durante la vita dell'Ente a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

È altresì obbligatorio impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- 
- a) libro degli associati;
 - b) registro dei volontari;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

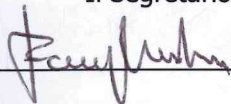
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

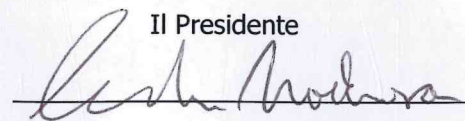
Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Il Segretario



Il Presidente



Per il presente atto si richiede l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma 5, e l'esenzione dall'imposta di registro ai sensi dell'articolo 82 comma 3 del Decreto Legislativo 117/2017 (codice del Terzo Settore).

